



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

ex S.M. "DOMENICO SAVIO"

Via D. Di Giura - RIONE RISORGIMENTO – 85100 Potenza - C.F. 96072660762 - Tel. 0971/ 441994 (centralino)

Scuola Primaria tel. 0971/442075 - Scuola Infanzia tel. 0971/51636 - Cod. IPA istsc_pzic89600n –Codice Univoco UFL12L

- email: PZIC89600N@istruzione.it - PZIC89600N@pec.istruzione.it -sito internet: <http://www.icdomenicosaviopz.edu.it>

ISTITUTO COMPRESIVO EX S.M. DOMENICO SAVIO-POTENZA

Prot. 0015712 del 13/12/2024

I-1 (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Approvato nel Collegio dei Docenti del 5.12.2024

Approvato nel Consiglio di Istituto del 12.12.2024

ALLEGATO 3 al REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Visto l'art. 328 del D. Lgs. 297/94;

Visti gli artt. 3 e 4 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento delle studentesse e degli studenti);

Visto il D. M. n. 16 del 5/02/2007;

Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria);

Viene emanato il seguente Regolamento.

Premessa

Il presente allegato regolamenta i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli alunni che violano il Regolamento di istituto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero del singolo studente.

Art. 1

Diritti dello studente

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee.
2. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
3. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
4. Tutti gli alunni possono esprimere liberamente la loro opinione, purché sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente con le loro famiglie il diritto di scelta tra le offerte della scuola.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura.

Art. 2

Doveri dello studente

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di avere cura dell'ambiente scolastico e lasciare le aule pulite e in ordine.

Art. 3

Disposizioni particolari

1. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità.

Art. 4

Sanzioni

1. Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente Regolamento danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) richiamo verbale;
 - b) nota disciplinare;
 - c) ammonizione scritta del Dirigente Scolastico;
 - d) esclusione dalla partecipazione alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
 - e) sospensione con obbligo di frequenza;
 - f) allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica.

Per quanto riguarda la sanzione di cui al punto b, il docente ha l'obbligo di notificare verbalmente all'alunno il provvedimento disciplinare, che potrà essere formalizzato sul registro elettronico anche in un momento successivo al comportamento contestato, purché nell'arco della stessa giornata.
2. In caso di infrazione lieve, il docente procede con il richiamo verbale in classe. Reiterati richiami verbali, privi di esito positivo, comportano l'irrogazione sul registro elettronico della nota disciplinare, che prevede una chiara esplicitazione del comportamento sanzionato.
3. In caso di infrazione grave del Regolamento di istituto, il docente in servizio provvede sia all'irrogazione sul registro elettronico della nota disciplinare che alla comunicazione al Dirigente Scolastico per eventuali ulteriori provvedimenti.
4. In seguito a 3 note disciplinari, l'alunno viene sanzionato con l'ammonizione scritta a firma del Dirigente. Tale provvedimento consiste nella comunicazione formale alla famiglia dei comportamenti contrari ai doveri dello studente e delle conseguenze che ne possono derivare.
5. Gli studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari gravi (ammonizione scritta del Dirigente), se sanzionati da un ulteriore avvertimento scritto (quarta nota disciplinare), su conforme parere del Consiglio di Classe, non saranno ammessi alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione. Tale esclusione deve essere notificata alla famiglia dal coordinatore, che indicherà anche l'attività didattica che il discente svolgerà a scuola in alternativa all'uscita. Qualora la famiglia abbia già provveduto ad effettuare il versamento della quota di partecipazione, non può essere garantito il rimborso della stessa. Il Consiglio di Classe potrà comunque annullare, con decisione assunta all'unanimità, il provvedimento di esclusione qualora l'allievo sanzionato si distingua successivamente per un comportamento esemplare.
6. La sospensione con obbligo di frequenza viene irrogata, con un atto dell'Organo Collegiale competente, se l'alunno, dopo essere stato escluso dalla partecipazione alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, è stato oggetto di un nuovo avvertimento scritto (quinta nota disciplinare). Il numero dei giorni di sospensione dello studente è commisurato al tipo di infrazione commessa e quindi può essere di entità diversa.
7. L'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (sospensione senza obbligo di

frequenza) si verifica solo nel caso in cui l'alunno abbia commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad esempio atti di violenza, reati di natura sessuale etc.). Nei periodi di allontanamento, la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

8. L'iter relativo alle sanzioni gradualmente più pesanti a cui gli alunni sono soggetti se non adempiono ai propri doveri non è vincolante in modo assoluto, in quanto il Dirigente Scolastico e gli Organi competenti possono derogare da esso ogni qualvolta lo ritengano opportuno, in base alla gravità del comportamento rilevato.

Art. 5

Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni

1. La sanzione del richiamo verbale è comminata dal docente.
2. La sanzione dell'avvertimento scritto (nota disciplinare) è irrogata dal docente.
3. La sanzione dell'ammonizione scritta viene irrogata dal Dirigente scolastico su specifica indicazione del coordinatore di classe.
4. L'esclusione dalle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione è decisa dal Consiglio di Classe ed è notificata alla famiglia dal coordinatore.
5. I provvedimenti di sospensione per un periodo inferiore a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, quelli superiori a 15 giorni sono adottati dal Consiglio d'Istituto. Nel caso in cui all'interno di questo organo vi sia un genitore dell'alunno sanzionato, questi per correttezza si deve astenere da ogni fase dell'istruttoria.
6. In riferimento al Consiglio di Classe, si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D. Lgs. n. 297/1994) indichi che tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, debba operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 6

Provvedimenti disciplinari

1. La seguente tabella declina le situazioni più comuni e le relative sanzioni.

Comportamento	Sanzione	Organo competente
Ripetuti ingressi in ritardo senza valida motivazione/ assenze ingiustificate.	Contatto con la famiglia.	Dirigente Scolastico su segnalazione del Docente coordinatore
Uso improprio del telefono cellulare.	Ritiro immediato del telefono. Nota disciplinare e contatto con la famiglia.	Docente
Comportamenti di disturbo alla lezione.	Richiamo verbale. Nota disciplinare (dopo ripetuti richiami verbali senza esito positivo).	Docente
Linguaggio volgare, irrispettoso e/o offensivo.	Richiamo verbale o nota disciplinare (in base alla gravità).	Docente
Offese o scorrettezze nei confronti dei compagni.	Nota disciplinare. Provvedimento di sospensione.	Docente Dirigente Scolastico/ Consiglio di classe
Comportamenti irrispettosi nei confronti	Nota disciplinare.	Docente

del docente o di altro operatore scolastico.	Provvedimento di sospensione.	Dirigente Scolastico/ Consiglio di classe
Danneggiamento di cose altrui o di attrezzature/ strutture scolastiche.	Nota disciplinare e segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente
	Risarcimento del danno.	Dirigente Scolastico
Episodi di violenza e/o bullismo/ cyberbullismo.	Nota disciplinare e immediata segnalazione al Dirigente Scolastico.	Docente
	Provvedimento di sospensione.	Dirigente Scolastico/ Consiglio di Classe/ Consiglio di Istituto

Nel caso di comportamenti scorretti non previsti in questa tabella o di altri problemi disciplinari, la sanzione sarà stabilita dal Consiglio di classe o, nelle situazioni più complesse, dal Consiglio di Istituto.

Art. 7

Risarcimento del danno

1. Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno.
2. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento è tenuto a risarcire il danno.
3. Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento.
4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio.
5. Se i danni riguardano spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.
6. È compito della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante.

Art. 8

Valutazione del comportamento

1. Nella valutazione del comportamento il Consiglio di Classe terrà conto degli eventuali provvedimenti disciplinari irrogati all'alunno. Si precisa che la nota generica **NON** è una sanzione disciplinare e, di conseguenza, non incide sulla valutazione del comportamento.

Art. 9

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Il presente allegato costituisce parte integrante del regolamento di istituto. Detto regolamento ha validità fino a successive modifiche, integrazioni o sostituzioni disposte dal Consiglio di Istituto, organo che, periodicamente, ha facoltà di valutare l'efficacia di quanto in esso contenuto.